



Alla Signora **MONTECALVO Giovanna**
Contrada Ramine Rotticane, 2
71010 - Rignano Garganico (FG)

Concessione: n. _/2018

- Richiedente: MONTECALVO Giovanna nata a San Severo il 31.01.1964 e residente a Rignano Garganico in contrada Ramine Rotticane n. 2 – codice fiscale: MNTGNN64A711158N.
- Terreni demaniali in **agro di Rignano Garganico**, golena in destra del torrente Candelaro ricadente **nel foglio 32, p.lle nn. 27** di ha 2.51.52 (concedibili ha 1.50.00), **49** di ha 0.25.38 (concedibili ha 0.20.00) e **99** di ha 3.24.00 (concedibili ha 0.90.00), **per complessivi ha 2.60.00.**

Vista l'istanza in data 07.09.2017, acquisita al protocollo consortile n. 16055 in pari data, con la quale la signora MONTECALVO Giovanna nata a San Severo il 31.01.1964 e residente a Rignano Garganico alla contrada Ramine Rotticane n. 2, ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso pascolo;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento Regionale, con nota prot. n. 19481 del 02.11.2017, ha richiesto al Comune di Rignano Garganico la pubblicazione del bando per la concessione dei terreni in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante *"Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica"*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce *"Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933"*;

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce *"per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%"*;



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- la richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitrice di contributi di bonifica;
- la richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013 ;
- la richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 70,69 (settanta/69), giusta ricevuta di bonifico bancario in data 22.02.2018;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **103,45** (centotré/45);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 24.01.2018;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche – Servizio irrigazione e Bonifica in data 14.03.2018, prot. AOO75/3320 e successiva precisazione del 26.04.2018, prot. AOO/5236, resi ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2012;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del 17.05.2018, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **103,45** (centotré/45), effettuato in data a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. /2018;

SI CONCEDE

alla signora MONTECALVO Giovanna nata a San Severo il 31.01.1964 e residente a Rignano Garganico in contrada Ramine Rotticane n. 2, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali in **agro di Rignano Garganico**, golena in destra del torrente Candelaro ricadente **nel foglio 32, p.lle nn. 27** di ha 2.51.52 (concessi ha 1.50.00), **49** di ha 0.25.38 (concessi ha 0.20.00) e **99** di ha 3.24.00 (concessi ha 0.90.00), **per complessivi ha 2.60.00**.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 2018, quindi, avrà termine il2021. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente **ad uso pascolo**, con eventuale semina di essenze foraggiere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.



Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo della concessionaria la quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, la concessionaria sarà tenuta alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso la concessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

La concessionaria per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché quello di condurlo al pascolo:
 - a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulla zona di concessione;
 - b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sul piano golenale;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere all'area concessa sia necessaria la realizzazione di una rampa in terra, la realizzazione della stessa è da intendersi come opera da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, la stessa è sempre realizzata in equicorrente (rampa che scende procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Candelaro all'interno della zona oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità dell'area oggetto di concessione;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede delle arginature e di tutte le pertinenze idrauliche del torrente Candelaro;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi **€ 103,45** (centotré/45). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

La concessionaria non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).



Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese della concessionaria.

Foggia, venerdì 4 maggio 2018.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Giovanna Montecalvo)